CONVENZIONE TRA L'ATS DELLA MONTAGNA E L'ASSOCIAZIONE COMUNITA' "IL GABBIANO" O.D.V., ENTE GESTORE DELLA CASA ALLOGGIO "PADRE DAVID MARIA TUROLDO" DI TIRANO, PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE AFFETTE DA H.I.V./A.I.D.S. E SINDROMI CORRELATE.

TRA

L'**Agenzia Tutela della Salute della Montagna** (di seguito ATS) con sede in Sondrio, Via Nazario Sauro, 36/38 - codice fiscale/partita IVA 00988200143 - competente sul territorio dove è ubicata la Struttura con cui si stipula la presente convenzione, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott. Vincenzo Petronella, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede dell'ATS

E

l'Ente denominato **Associazione Comunità "il Gabbiano ODV"**, con sede legale in Località Cascina Castagna nr. 4 – 26854 - Pieve Fissiraga (LO) - codice fiscale 07124640157 – legalmente rappresentata dall' Ing. Roberto Sardano domiciliato, ai fini della presente convenzione, a Sondrio in via Bonfadini n. 11, a ciò autorizzato dall'organo di gestione della stessa Associazione con verbale del Consiglio Direttivo del 12.05.2021

PREMESSO CHE

La Casa Alloggio denominata "Padre David Maria Turoldo", di seguito denominata Struttura, ubicata in Via Giustizia n. 25 nel Comune di Tirano (SO)

- presenta tutti i requisiti strutturali tecnologici e gestionali, generali e specifici necessari per il convenzionamento di n. 10 posti letto per l'accoglienza residenziale + n. 2 posti aggiuntivi per l'accoglienza semiresidenziale (centro diurno), previsti dalla normativa vigente e certificata dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell'ATS Montagna, quale ATS di ubicazione della Struttura;
- è conforme alle indicazioni della programmazione regionale e locale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

nel rispetto dello schema tipo convenzione di cui alla D.G.R. 16 febbraio 2005 n. VII/20766 "Determinazioni in merito alle strutture residenziali e semiresidenziali extra-ospedaliere di assistenza alle persone affette da HIV/AIDS e conseguente adeguamento delle tariffe ed aggiornamento dello schema tipo di convenzione"

ARTICOLO 1 – Definizione

La Casa Alloggio "Padre David Maria Turoldo" eroga prestazioni sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria, secondo l'assetto organizzativo stabilito nella presente convenzione.

Fermo restando il rispetto dei requisiti inerenti alla dotazione organica, così come previsto dalle indicazioni Regionali standard strutturali e gestionali per le strutture residenziali e semiresidenziali extra-ospedaliere per persone affette da H.I.V./A.I.D.S., il numero dei pazienti ospiti giornalmente, in regime residenziale, non può superare il numero dei posti letto convenzionati.

La Struttura si impegna a comunicare, con congruo anticipo, eventuali sospensioni di funzioni od attività, oggetto della presente convenzione.

ARTICOLO 2 - Requisiti autorizzativi e di convenzionamento

La Struttura si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di convenzionamento, previsti dalla normativa statale e regionale vigente, riassunti nell'allegato alla presente convenzione (allegato n. 1).

Per ciò che attiene i requisiti organizzativi inerenti alla dotazione organica, la Struttura si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni di cui alla presente convenzione con il personale in possesso

delle specifiche professionalità previste dai provvedimenti regionali di cui all'elenco nominativo che viene allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 2).
La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ATS ogni eventuale successiva modifica ed autocertifica, al termine di ogni quadrimestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione organica. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'ATS di ubicazione della Struttura, secondo quanto stabilito dalla normativa regionale.
L'ATS si riserva il diritto di compiere, nell'ambito delle funzioni di vigilanza su tutte le unità di offerta, in ogni tempo e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli inerenti il mantenimento da parte della Struttura dei requisiti di autorizzazione e di convenzionamento. La procedura di controllo prevede l'accesso del personale dell'ATS presso la Struttura; al termine dell'operazioni, viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della Struttura o suo delegato, il verbale di controllo.
L'accertamento del non possesso dei requisiti autorizzativi e di convenzionamento comporta, previa diffida a adempiere entro un termine massimo di 60 giorni, la risoluzione della presente convenzione con contestuale comunicazione alla Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare.

ARTICOLO 3 – Prestazioni
La modalità d'inserimento di pazienti affetti da HIV/AIDS nella Struttura è definita dalla D.G.R. n. VII/6471 del 19 ottobre 2001 "Riorganizzazione dell'assistenza territoriale dei malati di AIDS e presa in carico dei malati di AIDS nell'area penale." e sue successive modificazioni ed integrazioni. Ogni inserimento difforme a tale modalità non sarà considerato ai fini del pagamento delle prestazioni.
L'ammissione del soggetto è subordinata alla disponibilità del posto, al consenso del soggetto stesso o di chi ne esercita la potestà tutoria, ed all'accettazione del Responsabile della Struttura e va comunicata all'ATS.
Ogni rifiuto di ricovero deve essere motivato all' ATS di residenza del soggetto.
La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni oggetto della presente convenzione attraverso una valutazione dei bisogni del paziente formulando un progetto individualizzato di assistenza, nell'ambito del piano individualizzato di assistenza predisposto dall'ATS di residenza del soggetto.
Il progetto individualizzato di assistenza, redatto entro il termine di 30 giorni dall'inserimento in accordo con gli operatori dell'ATS di residenza dell'interessato, individua le prestazioni erogabili presso la Struttura e richieste alle strutture specialistiche ed è sottoscritto dall'interessato stesso e approvato dall' ATS, così come previsto dalla D.G.R. n. VII/6471 del 19.10.2001 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Il progetto deve indicare gli obiettivi generali e specifici che si intendono raggiungere per ogni ospite; è aggiornato all'evolversi della situazione clinica assistenziale del paziente, con particolare attenzione alle aree dei bisogni sanitari, della capacità motoria e cognitiva, della cura di sé e dei bisogni sociali ed educativi ed è sottoposto a verifiche periodiche.
Le prestazioni mediche di base, specialistiche, riabilitative e l'assistenza farmaceutica necessarie sono garantite dal S.S.R. con le stesse modalità previste per tutti i cittadini. La Struttura e le ATS erogatrici delle prestazioni possono prevedere percorsi privilegiati per l'accesso dei propri ospiti a tali prestazioni. L'erogazione di tali prestazioni deve essere garantita secondo un approccio multidimensionale ai bisogni del paziente e le stesse devono essere comprese nel progetto individuale di assistenza.

ARTICOLO 4 - Appropriatezza dei ricoveri
La Struttura si impegna al rispetto dei tempi previsti dal progetto individuale di assistenza, relativamente alle varie fasi previste, che debbono essere coerenti alle indicazioni regionali; eventuali prolungamenti devono essere adeguatamente motivati e previamente autorizzati dall'ATS di residenza dell'assistito e comunicate all'ATS di ubicazione della struttura.
Ove tale autorizzazione non sia espressamente rilasciata non viene riconosciuta alcuna retta.
Le dimissioni dalla Struttura devono essere preliminarmente concordate con l'interessato, se del caso con la sua famiglia, e gli operatori dell'ATS di residenza che seguono il caso. In caso di

comportamenti gravemente lesivi e pregiudizievoli alla sicurezza di persone o cose ed in caso di gravi violazioni delle regole di convivenza della struttura, le motivazioni delle dimissioni devono essere tempestivamente comunicate all'ATS di residenza del soggetto, fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia.
Nel caso di strutture residenziali, nell'eventualità di volontario allontanamento dalla Comunità, la Struttura ne dà immediata comunicazione all' ATS di residenza ed a quella ove la struttura stessa è ubicata; ciò comporta la sospensione di erogazione della quota di convenzione a partire dalla 3° notte consecutiva di assenza.
Nel caso delle strutture semiresidenziali la presenza deve avere carattere di continuità e la tariffa giornaliere è erogata a condizione di una presenza superiore alle 4 ore e dell'erogazione del pasto.

ARTICOLO 5 - Sistema tariffario

Le prestazioni sociosanitarie erogate dalla Struttura ai cittadini lombardi sono remunerate in base alle tariffe stabilite e secondo le modalità definite dai provvedimenti regionali.
La Struttura rendiconta le prestazioni erogate ai propri ospiti, secondo le modalità definite dai provvedimenti regionali, all' ATS di ubicazione della stessa.
L'ATS di ubicazione della Struttura, per i cittadini lombardi, anticipa, nel rispetto della normativa vigente, le rette previste, rimborsate, successivamente, dalla Regione Lombardia, previa verifica delle rendicontazioni risultanti dal gestionale informatico Regionale denominato "SOFIA". Per i cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio regionale si applica quanto previsto dalla normativa vigente (codice S.T.P.) e l'ATS di ubicazione della struttura richiede direttamente il rimborso alla Regione.
Per i cittadini senza fissa dimora qualora, espletate le necessarie ricerche previste dalla citata D.G.R. n. VII/6471/2001 e s.m.i., non sia possibile identificare il Comune di ultima residenza, l'ATS di ubicazione della struttura richiede direttamente il rimborso alla Regione.
Nella Struttura possono essere inseriti assistiti non appartenenti al S.S.R.; in tal caso si applicano le tariffe stabilite dalla normativa della Regione Lombardia, le rendicontazioni sono direttamente concordate con le ATS di residenza dell'assistito ed i relativi costi sono a carico della Regione di residenza; in caso di lista d'attesa hanno priorità i cittadini residenti in Regione Lombardia.
L'ammissione di cittadini di altre Regioni nelle strutture semiresidenziali e residenziali per malati di AIDS ubicate in Lombardia avviene con le stesse modalità dei cittadini lombardi, in conformità alla D.G.R. n. VII/6471 del 18.10.2001 e s.m.i.
La Struttura è tenuta a compilare per ogni assistito una cartella sociosanitaria, nella quale siano riportate la presenza giornaliera, le valutazioni, le attività svolte all'interno della struttura, le prestazioni specialistiche ricevute presso altre Strutture.
La Regione o l'ATS può richiedere informazioni in ordine al tipo di prestazioni erogate.
Allontanamenti dalla struttura, non superiori a tre notti consecutive, motivati da ragioni familiari, sociali e terapeutiche, non interrompono la continuità delle prestazioni erogate dalla Struttura, la quale deve, comunque, comunicarne l'assenza programmata preventivamente all'ATS di ubicazione, riservarne il posto ed avvertire il referente del caso dell'ATS di residenza.
Per le assenze per ricovero in Struttura Ospedaliera, o per altri motivi preventivamente concordate, con l'ATS di residenza dell'assistito e comprese nel Piano individualizzato di assistenza, le cui spese non siano interamente sostenute dalla Struttura, deve essere fornita comunicazione all'ATS di ubicazione che provvederà all'abbattimento della tariffa giornaliera pari al 50%, con conservazione del posto, per un periodo massimo di 30 giorni.
Eventuali ulteriori esigenze di conservazione del posto, per assenze necessarie nell'ambito del percorso riabilitativo, dovranno essere concordate con l'ATS di residenza, e comunicate all'ATS di ubicazione della Struttura.

ARTICOLO 6 – Pagamenti
L'ATS si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese dalla Struttura nei tempi previsti dai provvedimenti regionali previa presentazione di regolare fattura/nota debito da parte dell'Associazione Comunità "Il Gabbiano" Odv.

ARTICOLO 7 - Qualità
La Struttura è responsabile della qualità del progetto individualizzato di assistenza e delle prestazioni erogate dagli operatori incaricati. In corrispondenza della firma della presente convenzione la Struttura si impegna ad attivare protocolli operativi attraverso i quali consentire la periodica verifica dei livelli di qualità delle prestazioni rese e/o percepite dal paziente e/o dai suoi familiari/tutori.
La Struttura si impegna alla formazione continua dei propri operatori anche partecipando a momenti formativi organizzati dalla Regione, dalle ATS o da altri organismi qualificati nel settore.

ARTICOLO 8 - Debito informativo - riservatezza dei dati - codice etico
La struttura si impegna ad adempiere al proprio debito informativo nei confronti dell'ATS e della Regione Lombardia, Direzione Generale Welfare, ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale n. 23/2015, e secondo i tempi e le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale.
Le parti sono impegnate a tutelare la riservatezza dei soggetti assistiti in attuazione della normativa materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196
Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etici di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla presente convenzione, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.
La violazione dei Codici Etici da parte dei contraenti comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

ARTICOLO 9 – Controversie
Per la risoluzione di ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione od a seguito della risoluzione della presente convenzione ed agli obblighi derivanti dalla stessa, le parti eleggono come Foro competente in via esclusiva il Foro di Sondrio.
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con oneri a carico della parte che vi avrà dato causa.

ARTICOLO 10 - Durata e revisione della convenzione
La presente convenzione ha durata di anni 3 a decorrere dal 1° maggio 2024.
Le parti concordano di revocare tempestivamente la presente convenzione in occasione di direttive regionali che attuino il passaggio al sistema di accreditamento/contratto come previsto dai LEA, anticipato dalla D.G.R. n. XI/2672 del 16/12/2019 (pag. 170 dell'allegato alla stessa DGR).
Nelle more del perfezionamento degli atti di rito si conviene di regolare eventuali pregressi rapporti a norma della presente convenzione.
Ogni revisione che comporti una variazione della presente convenzione deve essere trasmessa alla Direzione Generale Welfare.

ARTICOLO 11 - Conformità atto
La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Legale Rappresentante Associazione Comunità "Il Gabbiano ODV" Ing. Roberto Sardano	Il Direttore Generale ATS della Montagna Dott. Vincenzo Petronella